



Ferrovie Appulo Lucane

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO AD AVVOCATI ESTERNI DI
INCARICHI DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE E/O GIUDIZIALE**

adottato con delibera del consiglio di amministrazione del 4.12.2020

Versione	Data	Variatione apportata

INDICE

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Fonti del Regolamento pag. 3
- Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione Principi generali pag. 3
- Art. 3 Principi generali pag. 3
- Art. 4 Presupposti del conferimento pag. 3
- Art. 5 Esclusioni dal presente Regolamento pag. 4

PARTE SECONDA

ISTITUZIONE DELL’ELENCO AZIENDALE DEGLI AVVOCATI ESTERNI

- Art. 6 Formazione dell’elenco aziendale degli avvocati esterni pag. 4
- Art. 7 Requisiti per l’iscrizione nell’elenco pag. 4
- Art. 8 Domanda d’iscrizione pag. 5
- Art. 9 Formazione ed aggiornamento elenco pag. 5
- Art. 10 Cause di sospensione e cancellazione dall’elenco pag. 6
- Art. 11 Tenuta dell’elenco pag. 7

PARTE TERZA

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

- Art. 12 Affidamento incarichi pag. 7
- Art. 13 Poteri autorizzatori d’incarico pag. 8
- Art. 14 Contratto pag. 9
- Art. 15 Registro degli incarichi pag. 10
- Art. 16 Modalità e termini di pagamento pag. 10
- Art. 17 Pubblicità pag. 10
- Art. 18 Contenzioso pag. 10
- Art. 19 Arbitrato pag. 10
- Art. 20 Foro competente pag. 10
- Art. 21 Norme di rinvio pag. 11
- Art. 22 Entrata in vigore pag. 11

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

FONTI DEL REGOLAMENTO

Sono Fonti del presente Regolamento:

- 1) il D. lgs 50/2016: art. 17 “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi”; artt. 30, 34, 42; art. 4; art. 28 cc. 5 – 6;
- 2) Linee Guida ANAC n. 12 del 24.10.2018.

ART. 2

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina, conformemente alle Linee Guida ANAC n. 12 del 24.10.2018, le modalità e i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale a Professionisti legali esterni a Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. (di seguito, per brevità, “FAL”) e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico.

Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, si intendono incarichi di patrocinio legale gli incarichi conferiti ad hoc aventi natura giuridica di contratti d’opera professionale, di cui agli articoli 2229 e ss. del cod. civ., e consistenti nella trattazione della singola e specifica controversia o questione di diritto.

Detti incarichi sono sottoposti al regime di cui all’articolo 17 (“Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi”) comma 1 lett. c) e d) sub. 1) -1.1) - 1.2) – 2) del D.Lgs. n. 50/2016, non sono vincolati a soglie di rilevanza comunitaria e consistono, nello specifico, in attività di:

- i) assistenza e patrocinio in tutti i possibili ordini e gradi di giudizio, relativi ad una lite specifica ed esistente;
- ii) attività di assistenza e consulenza legale, atta a valutare e/o a preparare anche strategicamente la difesa di FAL in un procedimento di arbitrato, conciliazione o giurisdizionale, già pendente o anche solo eventuale ma individuato nell’oggetto;
- iii) attività di predisposizione di pareri legali sulla base di uno specifico quesito individuato nell’oggetto;
- iv) attività di assistenza per l’elaborazione di atti, contratti e documenti specifici.

ART. 3

PRINCIPI GENERALI

Seppure in deroga all’applicazione delle procedure di acquisto di lavori, forniture e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito, per brevità “Codice”), il presente Regolamento garantisce il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e buon andamento nella procedura di affidamento del servizio in questione, di cui all’art. 4 del Codice stesso.

ART. 4

PRESUPPOSTI DEL CONFERIMENTO

FAL può conferire l’incarico di consulenza legale e assistenza e rappresentanza in giudizio a giuristi/Avvocati esterni nelle seguenti ipotesi:

- necessità di una specifica e comprovata professionalità;
- impossibilità di svolgere l’incarico da parte del personale interno per carenza di idonea specifica professionalità o per documentato carico di lavoro;
- necessità di integrazione delle competenze professionali interne con quelle esterne.

ART. 5

ESCLUSIONI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento non si applica ai servizi legali di cui all’allegato IX del Codice (attività di ricerca, studio e consulenza legale non collegata ad una specifica lite; incarichi di consulenza continuativa svincolati da specifiche posizioni giuridiche soggettive o questioni di diritto), i cui affidamenti sono considerati appalti così soggiacendo alla procedura prevista dal Codice medesimo per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, come disciplinata dalle Linee Guida ANAC n. 4 . Si precisa che per i servizi legali di cui all’Allegato IX del Codice, la soglia è di € 1.000.000,00 (cfr. art. 3.5 commi 1 e 2 D. Lgs 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 12 punto 2.2)

*** **

PARTE SECONDA

ISTITUZIONE DELL’ELENCO AZIENDALE DEGLI AVVOCATI ESTERNI

ART.6

FORMAZIONE DELL’ELENCO AZIENDALE DEGLI AVVOCATI ESTERNI

Per l’individuazione dei Professionisti ai quali conferire gli incarichi di consulenza legale e assistenza e rappresentanza in Giudizio di cui al presente Regolamento, è istituito presso FAL un Elenco aziendale dei Professionisti Avvocati (di seguito, per brevità, “Elenco”), nel quale sono inserite le candidature pervenute e valutate idonee in relazione ai requisiti richiesti per l’iscrizione medesima, di seguito specificati.

ART. 7

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO

L’iscrizione nell’Elenco dei Professionisti – ammessa senza limitazioni temporali - è consentita ai Professionisti Avvocati, singoli o in forma associata, in possesso dei seguenti requisiti minimi che devono sussistere per tutta la durata dell’Iscrizione nell’Elenco e che devono essere auto dichiarati ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000:

- iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 5 anni;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver rappresentato e difeso negli ultimi tre anni soggetti controparti di FAL (la difesa di controparte non deve essere stata assunta né da colleghi associati né da colleghi di studio non associati);
- aver patrocinato negli ultimi tre anni almeno 5 cause per ciascuna sezione per la quale viene richiesto l’inserimento;

- assenza di provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina territorialmente competente;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione penali;
- assenza di conflitti di interesse, anche potenziali con FAL S.r.l. e con le Società a questa collegate e/o partecipate;
- essere in possesso dell’obbligatoria assicurazione RC professionale;
- di essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati.

È fatto obbligo per il Professionista Avvocato comunicare tempestivamente la perdita anche di uno solo dei requisiti sopra indicati per l’iscrizione, pena l’immediata cancellazione dell’Elenco da parte di FAL. La domanda di Iscrizione del Professionista nell’Elenco istituito da FAL comporta l’accettazione incondizionata e l’adesione dello stesso alle regole ivi sancite.

FAL si riserva la facoltà di chiedere la comprova dei requisiti, titoli ed esperienze maturate e dichiarate nella domanda mediante la richiesta di produzione della relativa documentazione. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante sarà escluso/non incluso dall’Elenco, fermo quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci.

ART. 8

DOMANDA D’ISCRIZIONE

La domanda d’iscrizione è effettuata mediante la compilazione del relativo Modello predisposto dalla Società e disponibile sul sito aziendale www.ferrovieappulolucane.it - sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Consulenti e Collaboratori”- “Affidamento incarichi legali/giudiziali”, a cui andrà allegato:

- il Curriculum Vitae aggiornato;
- copia di un documento di identità.

Il Modulo di domanda d’iscrizione con i relativi allegati dovranno essere sottoscritti e inviati all’indirizzo pec: legalefal@fal2.postecert.it

ART. 9

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO

a) Formazione Elenco: Per le domande che in sede di valutazione saranno considerate incomplete e/o inesatte, è facoltà di FAL richiedere integrazioni e/o chiarimenti e/o regolarizzazioni, che dovranno essere fornite dagli interessati all’indirizzo PEC di cui all’art. 8 entro un termine di 15 giorni decorrenti dalla richiesta d’integrazione/chiarimenti/regolarizzazione da parte della Società. L’inosservanza del termine di cui sopra comporta la definitiva mancata iscrizione nell’ Elenco dei Professionisti. Il silenzio della Società equivarrà a provvedimento di accoglimento della richiesta di iscrizione. In caso di esito negativo del procedimento, FAL comunicherà all’interessato l’esito ed i motivi.

L’ Elenco è suddiviso in sezioni come appresso indicato:

- Sezione 1: contenzioso CIVILE

- Sezione 2: contenzioso PENALE
- Sezione 3: contenzioso AMMINISTRATIVO
- Sezione 4: contenzioso TRIBUTARIO
- Sezione 5: contenzioso LAVORISTICO
- Sezione 6: contenzioso SOCIETARIO e COMMERCIALE

Il Professionista dovrà indicare esplicitamente la sezione o più sezioni per le quali richiede l’iscrizione nell’Elenco. L’ Elenco è da considerarsi aperto e quindi sarà aggiornato continuamente al fine di consentire l’iscrizione continua ai nuovi Professionisti richiedenti. L’ Elenco avrà durata illimitata con decorrenza dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito aziendale.

b) Aggiornamento Elenco: Ogni tre anni, decorrenti dalla data di iscrizione, il Professionista dovrà procedere al rinnovo, anche per conferma, delle informazioni per il mantenimento dello status di Professionista qualificato ai fini della permanenza dell’iscrizione all’ Elenco, oltre che all’invio del Curriculum vitae aggiornato.

È onere dei soggetti già iscritti nell’ Elenco comunicare i dati aggiornati e informare tempestivamente FAL di qualunque variazione inerente la sussistenza dei requisiti dichiarati al momento dell’iscrizione nell’Elenco medesimo, pena l’immediata cancellazione.

ART. 10

CAUSE DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO

FAL si riserva la facoltà di sospendere e/o cancellare l’iscrizione dall’Elenco al verificarsi delle condizioni di seguito riportate:

a) cause di sospensione dell’iscrizione del Professionista dall’Elenco:

- pendenza di procedimenti penali per qualsiasi reato che incida o che si rifletta in modo negativo sulla moralità o serietà del Professionista; è fatto obbligo per il Professionista di darne comunicazione ai sensi del D.P.R 445/2000, non appena ne ha notizia, pena l’immediata cancellazione dall’Albo;
- mancato rinnovo delle informazioni triennali per il mantenimento dello status di Professionista qualificato;
- sopravvenienza di un conflitto di interessi potenziale o apparente con FAL e le Società ad essa collegate e/o partecipate.
- inadempienza all’obbligo di aggiornamento dello stato dell’incarico e/o giudizio così come previsto dal successivo art. 12 “affidamento incarichi”;

b) cause di cancellazione dall’Elenco nei seguenti casi:

- perdita definitiva o temporanea, di anche uno solo dei requisiti necessari per l’iscrizione previsti dall’articolo 7 del presente regolamento;
- omessa comunicazione della perdita anche di uno solo dei requisiti indicati all’articolo 7, necessari per l’iscrizione;
- rinuncia ad un incarico senza giustificato motivo;

- assenza di puntualità e diligenza richiesta nell’espletamento degli incarichi loro affidati;
- sopravvenienza di un conflitto di interessi reale.

La cancellazione dall’Albo degli avvocati comporta l’immediata e insindacabile revoca di tutti gli incarichi sino a quel momento affidati al Professionista ancorché non ancora conclusi, fatto salvo la corresponsione dei compensi per le attività effettivamente espletate sino al momento della deliberata cancellazione.

ART. 11

TENUTA DELL’ELENCO

La formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco è periodicamente curata dall’Ufficio Legale aziendale.

*** **

PARTE TERZA

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

ARTICOLO 12

AFFIDAMENTO INCARICHI

I nominativi dei Professionisti inseriti nell’Elenco formeranno una banca dati di soggetti disponibili all’affidamento di un eventuale incarico al quale FAL, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati, dovrà fare riferimento. Gli incarichi aventi ad oggetto le attività elencate al precedente articolo 2, si configurano quali contratti d’opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e ss. Codice Civile. Si precisa che l’iscrizione nell’Elenco non garantisce in alcun modo ai Professionisti accreditati il diritto a pretese di assegnazione di incarichi da parte di FAL. La ratio della costituzione dell’Elenco è infatti quella di garantire l’individuazione del soggetto più idoneo all’incarico nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Nel rispetto di questi principi, FAL si riserva il diritto di scegliere i Professionisti da mettere a confronto di volta in volta. Qualsiasi istanza di chiarimento circa la selezione del Professionista a cui affidare la pratica da parte di altri Avvocati qualificati/iscritti, salvo i casi previsti dalla Legge, sarà considerata inammissibile, dovendosi escludere l’obbligo di chiarimento da parte della Società affidataria.

Gli incarichi potranno essere affidati secondo due procedimenti di seguito illustrati:

1) Iter comparativo di affidamento dell’incarico:

1°) La Società sceglie, tra gli iscritti nell’Elenco, almeno tre (3) Professionisti, ove esistenti, da mettere a confronto nel rispetto e in considerazione:

- del principio di rotazione;
- del principio di equa ripartizione degli incarichi;
- esperienza e competenza nella materia specifica oggetto del contenzioso;
- pregressa e proficua collaborazione in relazione alla medesima questione;
- l’importanza della qualità della prestazione richiesta;

II°) Ai Professionisti individuati FAL:

- a) comunicherà oggetto (anche con breve sintesi) e valore della posizione per cui richiede l’assistenza legale e/o giudiziale, e
- b) chiederà di formulare un “preventivo-offerta” contenente il compenso per le prestazioni professionali dovute (ciò sulla scorta dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni) e i costi e le spese per l’attività prevedibilmente necessaria. Il “preventivo-offerta” dovrà pervenire a mezzo PEC all’indirizzo: legalefal@fal2.postecert.it, entro 7 (sette) giorni dalla richiesta,

III°) le offerte pervenute, così come l’esperienza e i Curricula saranno oggetto di valutazione e comparazione, al termine della quale verrà affidato l’incarico al Professionista che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, considerando i predetti elementi. Le risultanze di tale comparazione verranno riportate nella determina di incarico. La scelta del Professionista in elenco dovrà essere motivata. FAL si impegna ad affidare a ciascun Professionista, per anno solare, un numero di incarichi tali da evitare che si possano creare rapporti esclusivi con alcuni professionisti.

2) Iter di affidamento diretto dell’incarico:

Previa idonea motivazione da riportare nella relativa determinazione per lo più ispirata ai principi di efficienza ed efficacia, FAL si riserva la possibilità di affidare direttamente l’incarico ad un Professionista nelle seguenti ipotesi:

I°) FAL affida direttamente l’incarico ad Avvocato iscritto nell’Elenco, in caso di:

- consequenzialità (per grado di giudizio) o complementarità tra incarichi positivamente conclusi;
- assoluta particolarità o complessità dell’oggetto della controversia o della consulenza, in cui l’Avvocato individuato risulti vantare una specifica e speciale conoscenza;

II°) FAL si riserva la facoltà di affidare direttamente incarichi per assistenza legale e/o rappresentanza giudiziale a Professionisti anche non inseriti nell’Elenco, per assenza nell’Elenco stesso di Professionisti idonei a svolgere l’incarico, per questioni di diritto di rilevante importanza e/o complessità tali da richiedere prestazioni professionali di alta specializzazione, garantite da Professionisti di chiara fama o da cultori della materia.

ART. 13

POTERI AUTORIZZATORI D’INCARICO

I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono individuati sulla base delle fasce di soglia di seguito stabilite, calcolate sulla base del valore presunto della pratica da affidare:

Fascia di importo	Poteri autorizzatori
Da € 0,00 a € 300.000,00	Incarico autorizzato direttamente dal Direttore Generale con determina
Da € 300.001,00	Incarico deliberato dal CdA ed autorizzato dal Direttore Generale con determina

ART. 14

CONTRATTO

Il conferimento dell’incarico al Professionista individuato avviene con determina a firma del Direttore Generale, in una al Contratto di cui al presente articolo che deve essere restituito sottoscritto dal Professionista al fine dell’accettazione dell’incarico medesimo. Il Contratto dovrà necessariamente contenere:

- l’obbligo del Professionista di assicurare la propria personale presenza alle udienze che verranno celebrate nell’ambito dell’incarico affidatogli, salvo casi di impossibilità oggettiva o di concomitanti superiori ed inderogabili impegni;
- l’indicazione del valore economico della causa affidata;
- il compenso professionale preventivato nell’offerta;
- l’obbligo del Professionista di aggiornare in modo costante la Società sullo stato generale del giudizio, sul rischio di soccombenza, sull’esito delle singole udienze con l’indicazione delle attività poste in essere;
- l’obbligo del Professionista di invio in tempi congrui di copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell’esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti della controparte e dei
- l’obbligo del Professionista alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio oggetto di incarico, di redigere un parere a FAL in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contezioso assegnato;
- l’obbligo di parere scritto in ordine all’eventuale proposta di transazione giudiziale;
- la dichiarazione dell’assenza di conflitti di interessi con FAL;
- l’indicazione dell’indirizzo di invio della fattura elettronica e la specificazione del “Codice Destinatario” di FAL , salvo che si tratti di Professionisti non ricompresi nell’obbligo di fatturazione elettronica, nel qual caso dovranno darne comunicazione in sede di formulazione dell’offerta;
- i termini e le modalità di pagamento del Professionista da parte di FAL, come disciplinati al successivo articolo 16;
- obbligo al rispetto del modello organizzativo ex D. lgs. 231/2001;
- obbligo di riservatezza;
- obbligo al rispetto della tracciabilità dei pagamenti ex art. 3 e 7 della L. 136/2010;
- Clausola sul trattamento dei dati personali.

Il Contratto deve essere restituito firmato digitalmente dal Professionista incaricato a FAL all’indirizzo PEC: legalefal@fal2.postecert.it , ovvero firmato in presenza del Responsabile dell’Area Legale.

Gli effetti e l’efficacia dell’incarico professionale decorreranno solo ed esclusivamente in seguito alla restituzione a FAL S.r.l. del Contratto sottoscritto dall’Avvocato.

ART. 15

REGISTRO DEGLI INCARICHI

Presso l’Ufficio Legale di FAL è istituito, tenuto ed aggiornato il Registro degli incarichi giudiziali e delle consulenze conferiti, nel quale devono essere annotati:

- generalità del Professionista, sede dello Studio, Foro di appartenenza;
- estremi del contratto di affidamento dell’incarico (data di stipula – n. prot.);
- oggetto sintetico dell’incarico (incarico giudiziale/stragiudiziale/di consulenza, etc...);
- compensi pattuiti e compensi effettivi a saldo posizione;
- risultati ottenuti (vittoria o soccombenza).

ART. 16

MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento delle competenze del Professionista incaricato avverrà dietro presentazione da parte di questi del relativo avviso di parcella che verrà validato dall’Ufficio Legale. Il compenso verrà liquidato a conclusione dell’incarico, previa presentazione di fattura. Qualora applicabile, si precisa che verrà pubblicato sul sito aziendale, di FAL nella sezione “Amministrazione Trasparente” il compenso corrisposto al Professionista unitamente al Curriculum vitae e alla dichiarazione resa ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

ART. 17

PUBBLICITA’

Il presente Regolamento, al fine di consentirne la più immediata consultazione, sarà pubblicato nel sito aziendale della FAL, sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Consulenti e Collaboratori” – “Affidamento incarichi legali/giudiziali”.

ART. 18

CONTENZIOSO

Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia europea si applicano, per quanto compatibili, le norme del Codice Civile e di Procedura Civile.

ART. 19

ARBITRATO

In tutti gli incarichi oggetto del presente Regolamento è fatto divieto di inserire clausole compromissorie che demandino le future controversie a collegi arbitrali. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi eventualmente sottoscritti sono nulli.

ART.20

FORO COMPETENTE

In caso di controversie giudiziali, la competenza territoriale è del Foro di Bari.

ART. 21

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia di Codice di Deontologia forense.

ART. 22

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di sua formale approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di FAL.